

DEBITI P.A./ Le istruzioni per le imprese che non hanno ricevuto comunicazione

Crediti certificati con scadenza

Procedura automatica per quelli maturati entro il 2012

Pagina a cura
DI MATTEO BARBERO

C'è chi è stato pagato subito e chi almeno ha ricevuto la comunicazione indicante la data entro cui le fatture saranno saldate. Per i meno fortunati, invece, l'unica strada certa al momento è quella della certificazione, che per i crediti più stagionati arriverà in automatico entro il 15 settembre, mentre per tutti gli altri dovrà essere espressamente richiesta dai titolari secondo le procedure ordinarie.

Il decreto «sblocca pagamenti» (dl 35/2013, convertito dalla l 64) ha suddiviso i creditori delle pubbliche amministrazioni in quattro gruppi.

I primi sono quelli che sono riusciti ad ottenere subito il dovuto, grazie alle misure ad efficacia immediata contenute nel provvedimento. Per essi, ovviamente, la partita è chiusa, non essendo necessario per le pa comunicare loro alcunché, né pubblicare in alcun modo gli estremi del pagamento.

Le cose si fanno via via più complicate per gli altri tre gruppi, cui si applicano regole e meccanismi diversi e non sempre perfettamente sincronizzati dalla affrettata e caotica disciplina contenuta nel decreto. Alcuni

chiarimenti, importanti, peraltro, sono stati forniti dal Mef con la circolare n. 30 della Ragioneria generale dello stato, diffusa la scorsa settimana.

A favore di chi vanta crediti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 ma non ha ancora visto un soldo, l'art. 6, comma 9, del dl 35 ha previsto l'obbligo per la pa debitrice di comunicare, entro lo scorso 30 giugno, l'importo e la data entro cui verrà disposto il pagamento. La comunicazione poteva essere effettuata o a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante altri canali che presentassero le medesime garanzie di puntualità nella consegna.

Come chiarito dalla circolare n. 30, tuttavia, tale obbligo riguardava solo i debiti rispetto ai quali le pa fossero in grado di prevedere con certezza la data di pagamento.

Pertanto, chi non è stato incluso negli elenchi (che le pa dovevano pubblicare sul loro sito entro il 5 luglio) non dispone di strumenti di tutela efficaci: eventuali solleciti hanno un mero valore dimostrativo, ma non sono vincolanti per i soggetti debitori.

Chi, invece, ha ricevuto la comunicazione (è opportuno controllare la casella di Pec) può trovarsi in due situazio-

ni diverse. Se la data di pagamento è ravvicinata, conviene attendere la scadenza, ovviamente verificando la puntualità del saldo. Se, viceversa, è indicata una data molto lontana (in alcuni casi, il pagamento è previsto solo nel 2014) conviene valutare anche l'opzione della certificazione, che apre le porte alla possibilità di cedere il credito o di compensarlo con eventuali debiti fiscali.

Se il pagamento arriverà dopo il 15 settembre, la certificazione dovrà essere rilasciata in automatico entro tale data, mediante la piattaforma telematica predisposta dal Mef. Lo prevede l'art. 7, comma 4, del dl 35, che impone alle p.a. di comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, non estinti, specificando che tale comunicazione equivale a certificazione degli stessi.

La procedura di certificazione automatica si applica, ovviamente, anche ai crediti per i quali non è stato possibile indicare la data di pagamento e che, quindi, sono stati esclusi dalle comunicazioni effettuate entro il 30 giugno.

Al creditore è concessa la facoltà di segnalare l'importo e gli estremi identificativi del proprio credito: nel dubbio, conviene farlo, utilizzan-

do i facsimili resi disponibili dalle associazioni di categoria (in particolare, dall'Ance, il cui modello è disponibile sul sito www.pagamentipa.ance.it).

In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione di uno o più debiti, il creditore può richiedere le necessarie correzioni e integrazioni. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione interessata abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta, mediante la stessa piattaforma elettronica, con oneri a carico della p.a. inadempiente.

Per agevolare tali controlli, è previsto che ogni pa debba pubblicare il piano dei pagamenti sul proprio sito, nella sezione «Amministrazione trasparente». Per i crediti maturati dopo la fine del 2012, la procedura di certificazione automatica non si applicherà più: dal prossimo anno, infatti, le pa dovranno effettuare (entro il 30 aprile) una trasmissione con effetti meramente ricognitivi. Pertanto, chi vorrà utilizzarli ai fini della cessione o della compensazione dovrà attivarsi e richiedere la certificazione secondo le procedure ordinarie, che comunque continuano ad applicarsi anche nel 2013.

© Riproduzione riservata

Durc retrodatato in via temporanea

L'art. 6, comma 11-ter, del dl 35 ha previsto una deroga alla disciplina generale del Documento unico di regolarità contabile (Durc), stabilendo che «l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento». Solo nel caso in

cui, con riferimento a tale data, emerge un'irregolarità, scatta l'obbligo per la pa di pagare, in tutto o in parte, a favore dell'istituto previdenziale. Tale deroga, tuttavia, vale solo per i pagamenti sbloccati dal medesimo dl 35, per cui in tutti gli altri casi la verifica va effettuata al momento del pagamento.



La guida in pillole

Crediti già estinti	Non è prevista alcuna forma di comunicazione o di pubblicità dei relativi pagamenti
Crediti oggetto della comunicazione al 30 giugno	Se la data di pagamento è ravvicinata, conviene attendere il pagamento In alternativa, si può comunque chiedere la certificazione
Altri crediti maturati al 31/12/2012	Se entro il 15 settembre non sarà intervenuto il pagamento, scatterà l'obbligo per le pa di certificarli in automatico. Ogni creditore può segnalare gli estremi del proprio credito e richiedere, anche a mezzo commissario ad acta, correzioni e integrazioni Anche in tal caso, in alternativa, si può chiedere la certificazione con le procedure ordinarie, eventualmente anche prima della scadenza del 15 settembre
Crediti maturati dopo il 31/12/2012	La certificazione può essere chiesta solo secondo la disciplina ordinaria, non essendo più applicabile la procedura automatica

Obbligatorio indicare la data

La valenza giuridica della certificazione dei crediti verso le p.a. ha subito profonde modifiche nel corso dell'iter parlamentare del dl 35.

La formulazione originaria del provvedimento prevedeva che le certificazioni d'ufficio fossero in ogni caso rilasciate senza apposizione di una data prevista di pagamento, con la conseguenza di rendere più difficile e meno conveniente la cessione del credito e di precluderne l'utilizzo ai fini delle compensazioni con i debiti per tributi, contributi e premi, che sono consentite solo in presenza di crediti certificati per i quali l'amministrazione debitrice abbia indicato la data prevista per il pagamento.

In fase di conversione, si è introdotto un meccanismo per consentire la progressiva apposizione della data di pagamento ai debiti certificati d'ufficio, nei limiti delle risorse rese disponibili sia attraverso la concessione delle deroghe al patto di stabilità interno e delle anticipazioni di liquidità.

Ciò comporta che, nel momento in cui

l'amministrazione debitrice riceve notizia dell'entità delle risorse ad essa

riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, questa è tenuta ad aggiornare l'elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente ad un set di debiti di importo corrispondente. La disponibilità di risorse aggiuntive che dovesse successivamente intervenire comporterà l'apposizione della data ad ulteriori debiti, fino a quel momento certificati senza data.

Come precisato dalla circolare n. 30 della Rgs, la data apposta sulla certificazione di un debito non è soggetta a successive modifiche e aggiornamenti.

